

Città di GARLASCO
Provincia di PAVIA



REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 65 del 28.11.2013

INDICE

Art. 1	ambito di applicazione
Art. 2	fonti normative
Art. 3	commissione consultiva
Art. 4	definizioni
Art. 5	compiti degli uffici comunali
Art. 6	individuazione aree
Art. 7	autorizzazioni in forma itinerante
Art. 8	autorizzazione su posteggi dati in concessione
Art. 9	migliorie
Art. 10	uso del posteggio in occasione di mercati e fiere
Art. 11	sospensione e revoca
Art. 12	revoca e decadenza del posteggio
Art. 13	circolazione nelle aree mercatali e fieristiche
Art. 14	tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche
Art. 15	manifestazioni temporanee o occasionali
Art. 16	concessioni temporanee
Art. 17	pubblicità dei prezzi
Art. 18	tipologie dei mercati e delle fiere
Art. 19	spostamento, soppressione, trasferimento del mercato e delle fiere
Art. 20	normative igienico sanitarie per il commercio e la somministrazione di prodotti appartenenti al settore alimentare
Art. 21	sanzioni
Art. 22	abrogazioni
Art. 23	norme di rinvio

ALLEGATO A:

REGOLAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE

Art. 1	giorno di svolgimento e orari del mercato
Art. 2	orario di accesso e sgombero
Art. 3	mercato straordinario
Art. 4	obbligo di presenza al mercato
Art. 5	dimensioni e settore merceologico dei posteggi
Art. 6	assegnazione temporanea dei posteggi non occupati (spunta)
Art. 7	obblighi amministrativi degli operatori
Art. 8	condotta venditori
Art. 9	imprenditori agricoli

ALLEGATO SUB A

ELENCO E DIMENSIONI DEI POSTEGGI E PLANIMETRIA DEL MERCATO SETTIMANALE

ALLEGATO B:

REGOLAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE

- Art. 1 fiere cittadine
- Art. 2 area di svolgimento delle fiere
- Art. 3 operatori ammessi alle fiere
- Art. 4 generi trattati nelle fiere
- Art. 5 generi diversi ammessi nelle fiere
- Art. 6 fiere – domande di concessione di posteggio
- Art. 7 fiere - modalità di assegnazione dei posteggi
- Art. 8 fiere – operazione di assegnazione dei posteggi
- Art. 9 fiere – orario di ingresso
- Art. 10 fiere - orario di apertura
- Art. 11 fiere - modalità di occupazione

ALLEGATO SUB B:

ELENCO E DIMENSIONI DEI POSTEGGI E PLANIMETRIA DELLE FIERE

ALLEGATO C:

AREE DI DIVIETO E LIMITAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, viste le normative vigenti in campo nazionale e regionale, stabilisce i criteri, le modalità di svolgimento ed individua le aree adibite al commercio su aree pubbliche determinandone le modalità di concessione ed uso nell'ambito del territorio del Comune di Garlasco.

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, ha validità per un tempo indeterminato e potrà essere modificato e aggiornato nelle sue parti con le stesse modalità previste per la prima approvazione ad eccezione delle modifiche ai dati numerici e toponomastici contenuti negli allegati **A e SUB A, B e SUB B, C.**

ART. 2 FONTI NORMATIVE

Il commercio su area pubblica è disciplinato dal titolo X del D.Lgs del 31.03.1998 n. 114 e dalla Legge Regione Lombardia n° 6 del 02.02.2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono inoltre fonti normative, le direttive comunitarie, le leggi dello stato, le leggi regionali, i provvedimenti e regolamenti comunali specifici in materia di commercio, di urbanistica, sanitaria, di sicurezza, dei tributi locali, di viabilità, di polizia locale, in quanto applicabili.

ART. 3 COMMISSIONE CONSULTIVA

È istituita la commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 6 del 02.02.2010.

La commissione consultiva è nominata dal sindaco o suo delegato che la presiede ed è inoltre composta da:

- Un rappresentante indicato dalle associazioni dei consumatori e dagli utenti, iscritti nell'elenco di cui all'art. 5 della Legge 281/1998, maggiormente rappresentative a livello locale;
- Due rappresentanti indicati dalle organizzazioni degli operatori al dettaglio su area pubblica, maggiormente rappresentative a livello Provinciale;
- Il Capo Area di riferimento dello Sportello Unico delle Attività Produttive e Commercio;
- Un componente espressione del gruppo di maggioranza consiliare;
- Un componente espressione del gruppo di minoranza consiliare;
- Assiste alle sedute senza diritto di voto con funzioni di verbalizzazione un impiegato comunale.

La rappresentatività è comprovata dal maggior numero degli iscritti su scala provinciale.

Possono essere nominati, con la stessa procedura, anche membri supplenti che intervengono in sostituzione dei titolari in caso di impedimento di questi ultimi.

La Commissione dura in carica tre anni.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.

Il componente che non partecipa, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decade e viene sostituito nell'incarico dal supplente.

Le sedute della Commissione sono pubbliche.

L'ordine del giorno deve essere inviato ad ogni componente effettivo almeno 5 gg. prima della data prevista per lo svolgimento delle riunioni. Ogni commissario ha diritto di prendere visione delle pratiche che saranno inviate per posta elettronica e contestualmente depositate presso l'ufficio Suap.

La commissione è competente ad esprimere parere non vincolante sulle seguenti materie:

a) programmazione delle attività;

- b) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero dei posteggi;
- c) istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- e) orari di svolgimento di mercati e fiere e per il commercio in forma itinerante e relative variazioni;
- f) spostamento delle date di effettuazione di mercati e fiere.

La Commissione potrà essere sentita in caso di manifestazioni di particolare rilevanza che coinvolgano il commercio su aree pubbliche.

ART. 4 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento s'intendono:

1. per commercio su aree pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
2. per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti;
3. per fiera la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
4. per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per mercati o fiere agli ambulanti titolari di concessione, dal Comune di residenza o quello in cui ha sede legale la società di persone per gli operatori itineranti;
5. per presenze in un mercato/fiera, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività purché non dipenda da sua rinuncia;
6. per presenze effettive in un mercato/fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nel mercato o nella fiera;
7. per spunta: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi.

ART. 5 COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI

La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche spetta all'Amministrazione Comunale che si avvale, per le rispettive competenze, dello Sportello Unico Attività Produttive e del settore Polizia Locale.

ART. 6 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

Il commercio su aree pubbliche è esercitato:

- su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- su qualsiasi area purché in forma itinerante, nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento;
- su aree date in concessione temporanea.

AREE MERCATALI

Sono individuate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla L.R. 6/2010 le aree indicate nell'allegato A.

Il numero dei posteggi, la superficie e l'ampiezza complessiva sono indicati nell'allegato SUB A.

AREE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FIERE

Sono individuate per l'esercizio di tali attività le aree indicate nell'allegato B.

Il numero dei posteggi, la loro superficie e l'ampiezza complessiva sono indicati nell'allegato SUB. B.

ZONE PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Le aree in cui sono previsti divieti e limitazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante per motivi di viabilità, igienico sanitarie o per altri motivi di pubblico interesse sono elencate nell'allegato C.

VARIAZIONI

Le variazioni e le dislocazioni della superficie dei singoli posteggi nonché la variazione temporanea della localizzazione delle aree mercatali e delle zone in cui sono previsti divieti e limitazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, possono essere disposte dall'organo competente per ragione di pubblica utilità, sicurezza e igiene e non costituiscono modificazioni di quanto previsto negli allegati A, B e C.

ART. 7 AUTORIZZAZIONI IN FORMA ITINERANTE

L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all'art. 24 della L.R. n. 6/2010 è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica intende avviare l'attività.

Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010;
- c) il settore o i settori merceologici, nonché l'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante;

L'ufficio si riserva la facoltà di effettuare controlli "a campione" al fine di accertare la conformità ai requisiti richiesti per legge di quanto dichiarato dall'interessato.

In caso di domanda inesatta ovvero incompleta rispetto a quanto espressamente richiesto dalla L.R. 6/2010, l'ufficio sospende i termini del procedimento sino all'avvenuta acquisizione degli elementi mancanti.

La domanda di rilascio s'intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni dal suo ricevimento.

Agli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, sono fatti salvi i diritti acquisiti all'entrata in vigore della L.R. n.6/2010.

ART. 8 AUTORIZZAZIONI SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE

I posteggi verranno concessi secondo la normativa vigente contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione su posteggi, il Comune provvede alla pubblicazione del bando all'Albo Pretorio e su strumenti informatici consultabili dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.

Entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, gli interessati presentano al Comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale, con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.

Nella domanda, l'interessato dichiara e indica:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010;
- c) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione nello stesso mercato;

- d) il settore o i settori merceologici di vendita e l'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Nella formulazione della graduatoria, il Comune si attiene, nell'ordine, alle seguenti priorità:

- a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
- b) anzianità di registro delle imprese;
- c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna.

Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il Comune pubblica la graduatoria. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione. Entro i successivi quindici giorni il Comune si pronuncia e l'esito è pubblicato nel medesimo giorno.

L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.

ART. 9 MIGLIORIE

Preliminarmente all'avvio della procedura di cui all'art. 23 della L.R. n. 6/2010, i soggetti già concessionari, possono chiedere al Comune di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi da assegnare.

Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare.

La procedura sarà avviata mediante avviso pubblico.

L'assegnazione verrà effettuata in base a graduatoria formulata secondo i seguenti criteri:

- a) anzianità della concessione relativa al mercato per cui si chiede la migliorìa provata dal richiedente;
- b) a parità di punteggio di cui al punto precedente si valuterà l'anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- c) a parità di punteggi di cui ai punti precedenti si valuterà l'anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese: data di inizio attività.

La procedura per l'assegnazione dei posteggi avverrà nel seguente modo:

il soggetto primo in graduatoria sceglie il posteggio tra quelli liberi, rinunciando con atto scritto a quello già posseduto. Il posteggio rinunciato viene a sua volta inserito nei posteggi da assegnare.

Il secondo in graduatoria procede poi alla scelta, rinuncia a quello già posseduto e così via fino all'esaurimento della graduatoria stessa.

Nell'ambito di tale procedura è ammesso, con il consenso espresso del comune, lo scambio del posteggio tra operatori già concessionari.

La medesima procedura può essere attivata in qualsiasi momento se ne ravvisi l'esigenza da parte degli operatori.

ART. 10 USO DEL POSTEGGIO IN OCCASIONE DI MERCATI E FIERE

L'utilizzo dei posteggi viene così disciplinato:

- il titolare già concessionario non può scambiare il posteggio assegnatogli con altro operatore senza avere ottenuto la relativa autorizzazione;
- le coperture non devono sporgere oltre 80 cm. rispetto al perimetro del posteggio e, comunque, consentire il passaggio dei mezzi degli operatori ritraendo quelle parti di tende e coperture che fuoriescono rispetto all'area del posteggio;
- l'utilizzo delle tende laterali è concesso solo agli operatori del settore alimentare ed in caso di maltempo anche a quelli del settore non alimentare;

- i banchi di vendita devono essere posti non oltre il limite degli spazi assegnati, come da planimetria;
- l'esposizione della merce, non può superare lo spazio indicato in concessione;
- le strutture non direttamente collegate alla vendita, quali: bancali, casse, cassette, involucri di ogni genere e carrelli "porta merce" che per motivi di spazio non possono essere collocati nel posteggio non potranno insistere nell'area mercatale;
- al fine di evitare pericoli all'utenza, le aste di appoggio degli ombrelloni posti a copertura dei banchi non possono essere posizionate nei corridoi di passaggio riservati ai consumatori;
- è vietato danneggiare il suolo o imbrattarlo in qualsiasi modo;
- nei mercati è vietato l'utilizzo di dispositivi a fiamma, sia per riscaldamento sia per cucina, salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione della perizia asseverata da tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio;
- è vietato danneggiare la sede stradale o gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
- i rifiuti devono essere raccolti prima dello sgombero dell'area;
- il posteggio deve essere lasciato pulito da qualsiasi rifiuto, a tal fine l'operatore dovrà dotarsi di sacchi e curare che non vi sia dispersione dal suo banco di sacchetti, carta o altri rifiuti;
- è vietato usare strumenti di misura non adeguati in relazione alla merce posta in vendita;
- l'operatore dovrà sempre collocare il mezzo di trasporto della merce all'interno dello stallo o fuori dall'area del mercato, qualora il veicolo superasse le dimensioni dello stallo.

ART. 11 SOSPENSIONE E REVOCA

I casi di sospensione dell'attività e revoca delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 27 della Legge Regionale n. 6/2010.

ART. 12 REVOCA E DECADENZA DEL POSTEGGIO

Fermo restando l'applicazione degli obblighi derivanti dalla legge, il Sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse.

L'operatore decade dalla concessione del posteggio nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
- b) mancato utilizzo del posteggio, come previsto dall'allegato A;
- c) mancato pagamento della tassa occupazione di spazi e aree pubbliche (T.O.S.A.P.) dovuta nei modi e nei tempi indicati nei singoli avvisi di pagamento emessi dal Funzionario Responsabile del tributo, nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento Comunale T.O.S.A.P., con particolare riferimento al comma 2 dell'art.31: "Il mancato pagamento della tassa relativa ad una concessione, comporta il diniego ad un'ulteriore concessione di occupazione".

ART. 13 CIRCOLAZIONE NELLE AREE MERCATALI E FIERISTICHE

Durante lo svolgimento del mercato, della fiera o di altra manifestazione commerciale, nei corridoi e nei viali interni, è vietata la circolazione di veicoli di qualsiasi genere, fatta eccezione per carrozzine degli invalidi e dei bambini.

E' vietato recare pericolo o intralcio alla libera circolazione dei consumatori.

Previa comunicazione agli uffici competenti ed ottenuto, se necessario, il parere viabilistico favorevole, la propaganda religiosa, politica, sindacale, è ammessa nelle aree che saranno individuate dal personale comunale in servizio. E' in ogni caso vietato occupare le aree di accesso principali con qualunque tipo di struttura.

ART. 14 TASSA PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

La tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche deve essere corrisposta con le modalità previste dal D.Lgs. 507 del 15/11/1993 e s.m.i. e dal regolamento comunale vigente.

ART. 15 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE O OCCASIONALI

Per manifestazioni temporanee s'intendono quelle organizzate dall'Amministrazione, da comitati o altri soggetti privati avente finalità di carattere culturale, artistico, promozionale, sportivo e di tempo libero.

Su specifica richiesta di svolgimento di manifestazioni temporanee, da chiunque organizzate su aree pubbliche, è ammesso l'esercizio della somministrazione nonché la possibilità di ospitare operatori commerciali su aree pubbliche di prodotti alimentari tipici regionali e/o dolci, di giocattoli, di bigiotteria ed oggettistica varia. Il numero dei posteggi può variare a seconda dell'organizzazione della manifestazione.

La richiesta dovrà pervenire almeno 15 gg. prima dell'inizio dello svolgimento della manifestazione.

ART. 16 CONCESSIONI TEMPORANEE

Il Sindaco può concedere temporaneamente aree pubbliche esclusivamente:

- a) nell'ambito di manifestazioni di varia natura, organizzate dalla stessa Amministrazione Comunale o da soggetti terzi previa approvazione da parte dell'Amministrazione stessa;
- b) nell'ambito di iniziative culturali, sportive e di altra natura che si configurano come riunione straordinarie di persone;
- c) le concessioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente ad operatori in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.21 della L.R. n. 6/2010 ed ai produttori agricoli. E' possibile la concessione temporanea per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese;
- d) il rilascio delle concessioni temporanee può avvenire in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'attività di vendita risulti compatibile con le finalità delle iniziative nell'ambito delle quali si colloca;
- e) Le concessioni temporanee vengono rilasciate per i periodi interessati dalle manifestazioni cui afferiscono anche al di fuori delle aree individuate negli allegati al presente regolamento.

ART. 17 PUBBLICITA' DEI PREZZI

Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998.

ART. 18 TIPOLOGIE DEI MERCATI E DELLE FIERE

In attuazione degli indirizzi previsti dal presente regolamento l'attività mercatale e fieristica su area pubblica viene esercitata nel rispetto delle tipologie indicati negli allegati "A" e "B".

ART. 19 SPOSTAMENTO, SOPPRESSIONE, TRASFERIMENTO DEL MERCATO E DELLE FIERE

La soppressione del mercato o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione e/o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento sono decisi dal Sindaco, sentita la commissione di cui all'art. 3 del presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ART. 20 NORMATIVA IGIENICO SANITARIA PER IL COMMERCIO E LA SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI APPARTENENTI AL SETTORE ALIMENTARE

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitarie stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dalle Ordinanze del Ministero della Salute vigenti.

ART. 21 SANZIONI

Per le violazioni relative all'attività di commercio su aree pubbliche si applicano:

- l'art. 27 della Legge Regionale 6/2010;
- il D.L.vo 114/1998;
- la normativa vigente in materia.

Chiunque viola tutte le altre disposizioni del presente regolamento e relativi allegati, non ricomprese nel comma precedente o le ordinanze eventualmente adottate in esecuzione del presente regolamento è punito con le sanzioni pari ad €. 100,00 così come previsto dall'art. 7 bis del D.L.vo 267/2000, in osservanza dell'art. 6 bis del D.L. 125 del 24 luglio 2008, convertito in legge n. 133/08.

Nei casi di violazioni di particolare gravità previsti dall'art. 27, comma 2, lettere a), b), c) della L.R. n. 6/2010 si applica la sanzione accessoria della sospensione per giorni 7.

In caso di recidiva si applicano le sanzioni accessorie come di seguito indicate:

- 10 giorni di calendario di sospensione alla seconda violazione della medesima disposizione;
- 14 giorni di calendario di sospensione alla terza violazione della medesima disposizione;
- 20 giorni di calendario di sospensione alla quarta violazione della medesima disposizione;

Qualora venga commessa un'ulteriore violazione nell'arco di un anno successivo alla sospensione della concessione, per reiterazione specifica, di 20 giorni, verrà dichiarata la decadenza della concessione;

La medesima sanzione di cui al comma precedente si applica nel caso in cui l'operatore violi il provvedimento di sospensione della concessione;

Qualora un operatore iscritto alle liste di spunta commetta violazioni di particolare gravità previste nell'art. 27, comma 2, lettere a), b), c) della L.R. n. 6/2010, non verrà ammesso alle operazioni di spunta per i successivi 5 mercati.

In caso di recidiva non verrà ammesso per ulteriori 5 mercati.

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 689/1981.

ART. 22 ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore delle presenti norme sono abrogati il previgente regolamento sul commercio ambulante ed ogni disposizione regolamentare o ordinatoria che dispongano in modo diverso l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

ART. 23 NORME DI RINVIO

Gli allegati al presente regolamento integrano e pongono in esecuzione le norme contenute nel medesimo ed hanno validità normativa di rinvio. La loro inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento.

ALLEGATO A

REGOLAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE

ART. 1 GIORNO DI SVOLGIMENTO E ORARI DEL MERCATO

Il mercato settimanale si svolge di norma tutti i martedì in Piazza Repubblica, Piazza Piccola e L.go I° Maggio.

I posteggi dati in concessione devono essere occupati dagli operatori titolari entro le ore 7.30.

Le operazioni di spunta avranno inizio alle ore 7.45 e lo spazio assegnato dovrà essere lasciato libero dall'operatore commerciale entro le 13.30.

In occasione di particolari ed eccezionali circostanze, sempre con apposita ordinanza, il Sindaco può modificare temporaneamente gli orari e la giornata di svolgimento del mercato.

ART. 2 ORARIO DI ACCESSO E SGOMBERO

I titolari di concessione di posteggio possono accedere all'area di mercato a partire dalle ore 6.00 e devono occupare il proprio posteggio all'inizio dell'orario di vendita con l'obbligo di consentire il passaggio anche degli operatori partecipanti alla spunta.

Entro l'orario di apertura del mercato al pubblico, l'operatore deve aver provveduto a installare il banco e la tenda, esposto la merce e sistemato il veicolo.

L'area adibita a mercato deve essere completamente liberata e pulita da ogni sorta di ingombro e rifiuto entro le 13.30.

E' fatto divieto a tutti gli operatori di abbandonare il posteggio prima delle ore 12,00, salvo il caso di gravi intemperie che provochino l'assenza o la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato e salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare.

L'abbandono del mercato prima dell'orario stabilito, ad eccezione dei casi di cui sopra, comporta il rilievo di assenza ingiustificata a carico del commerciante.

Nel caso in cui un operatore debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito, gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito.

ART. 3 MERCATO STRAORDINARIO

Se il giorno del mercato ricade nei giorni di Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania o 25 Aprile esso sarà soppresso.

Su proposta degli operatori è facoltà del Sindaco decretare lo spostamento del mercato in altro giorno della settimana e/o in altra zona.

Al fine di dare una corretta e puntuale informazione alla cittadinanza ed agli operatori commerciali, il Sindaco provvederà a rendere noto, con congruo anticipo, sentita la commissione di cui all'articolo 3 del regolamento, i giorni e l'area in cui si svolgeranno i mercati di recupero per festività riconosciute agli effetti di legge ed eventuali mercati straordinari.

ART. 4 OBBLIGO DI PRESENZA AL MERCATO

La concessione di occupazione del suolo pubblico comporta l'obbligo per il concessionario di essere presente nel giorno di svolgimento del mercato.

Qualora un operatore rimanga assente dal mercato per un periodo di tempo, anche non continuativo, che superi un totale di quattro mesi in ciascun anno solare, la concessione e la relativa autorizzazione sono revocate.

Sono escluse dal computo dei periodi di mancato utilizzo del posteggio le assenze dovute a malattia, gravidanza o infortunio, purché la documentazione pervenga al Comune non oltre il quindicesimo giorno dall'assenza stessa.

La decadenza è automatica ed è immediatamente comunicata all'interessato.

Alla decadenza farà seguito la revoca dell'autorizzazione.

ART. 5 DIMENSIONI E SETTORE MERCEOLOGICO DEI POSTEGGI

Nel rispetto da quanto previsto dall'Art.1 del Regolamento, le dimensioni dei posteggi sono quelle indicate dall'allegato Sub A.

I posteggi presenti in P.zza Repubblica sono destinati esclusivamente alla vendita di merce del settore non alimentare.

I posteggi in P.zza Piccola sono riservati alla vendita di prodotti del settore alimentare, ad eccezione degli attuali concessionari di posti insistenti in detta area, e precisamente quelli contraddistinti dai n. 51/64/65, i quali dovranno cedere la propria attività ad operatori del settore alimentare.

ART. 6 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI NON OCCUPATI (SPUNTA)

I posti degli operatori concessionari rimasti liberi e quelli non assegnati in concessione vengono assegnati agli operatori presenti di spunta che sono titolari di autorizzazione ex Art.28 lett. b) D.Lvo. 114/1998 secondo la graduatoria formata in base al numero delle presenze maturate nella partecipazione al medesimo mercato.

Tale graduatoria è aggiornata ad ogni mercato.

Sono considerate presenze dell'operatore spuntista le date in cui lo stesso si è presentato al mercato, indipendentemente dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività. Nel caso in cui l'operatore presente, pur avendo disponibilità di un idoneo posteggio, non svolga la propria attività, non gli sarà conteggiata la presenza.

In caso di parità di presenze, nella lista di spunta, prevarranno nell'ordine i seguenti criteri:

- a) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestato dal registro delle imprese;
- b) anzianità anagrafica dell'operatore.

Qualora l'operatore iscritto nella lista di spunta, partecipi al mercato per meno di 7 volte nell'anno solare decadrà dalla graduatoria e verrà azzerato il calcolo delle presenze relative allo specifico mercato.

Le operazioni di spunta saranno effettuate alle ore 7,45.

In caso di posteggi liberi del settore alimentare avranno precedenza gli operatori iscritti agli elenchi di spunta del medesimo settore.

Qualora i posteggi liberi siano del settore non alimentare o destinati ai produttori agricoli saranno assegnati in base alla graduatoria in vigore, indipendentemente dal settore merceologico di vendita.

ART. 7 OBBLIGHI AMMINISTRATIVI DEGLI OPERATORI

E' fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione amministrativa, la concessione in originale e tutti i documenti previsti dalla legge (carta d'esercizio e attestazione annuale).

ART. 8 CONDOTTA DEI VENDITORI

Gli operatori del mercato non devono fare uso di altoparlanti, strumenti musicali, generatori di corrente, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori, qualora eccedano i limiti in materia di acustica stabiliti dalla normativa vigente.

Sono inoltre vietate grida e schiamazzi.

E' vietato qualunque comportamento scorretto nei confronti di altri operatori o utenti.

ART. 9 IMPRENDITORI AGRICOLI

I posteggi n. 50-66 e 70 sono riservati ai produttori agricoli e sono assegnati ai soggetti individuati dal D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001.

I posteggi che non vengono utilizzati dagli imprenditori agricoli assegnatari saranno assegnati con precedenza ad altri imprenditori agricoli che vantino il più alto numero di presenze sul mercato o se assenti da altro operatore ambulante iscritto nella graduatoria di spunta.

ALLEGATO SUB A

DIMENSIONI POSTEGGI, MERCATO DEL MARTEDI'					
TOT. POSTEGGI 70					
POSTO nr.	Dimensioni dello stallo	Metri quadrati	POSTO nr.	Dimensioni dello stallo	Metri quadrati
1	7 x 4	28	36	9 x 4	36
2	7 x 4	28	37	9 x 4	36
3	7 x 4	28	38	7 x 4	28
4	7 x 4	28	39	9 x 4	36
5	7 x 4	28	40	9 x 4	36
6	7 x 4	28	41	9 x 4	36
7	7 x 4	28	42	9 x 4	36
8	10 x 4	40	43	7 x 4	28
9	9 x 4	36	44	9 x 4	36
10	7 x 4	28	45	9 x 4	36
11	7 x 4	28	46	9 x 4	36
12	9 x 4	36	47	7 x 4	28
13	9 x 4	36	48	9 x 4	36
14	9 x 4	36	49	7 x 4	28
15	9 x 4	36	50	7 x 4	28
16	7 x 4	28	51	7 x 4	28
17	7 x 4	28	52	9 x 4	36
18	7 x 4	28	53	9 x 4	36
19	7 x 4	28	54	9 x 4	36
20	7 x 4	28	55	9 x 4	36
21	7 x 4	28	56	10 x 4	40
22	7 x 4	28	57	7 x 4	28
23	7 x 4	28	58	7 x 4	28
24	7 x 4	28	59	7 x 4	28
25	7 x 4	28	60	7 x 4	28
26	7 x 4	28	61	7 x 4	28
27	7 x 4	28	62	7 x 4	28
28	12 x 4	48	63	7 x 4	28
29	7 x 4	28	64	7 x 4	28
30	9 x 4	36	65	8 x 4	32
31	7 x 4	28	66	7 x 4	28
32	7 x 3.50	24.5	67	7 x 4	28
33	7 x 4	28	68	7 x 4	28
34	9 x 4	36	69	7 x 4	28
35	9 x 4	36	70	4 x 4	16

ALLEGATO B

REGOLAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE

ART. 1 FIERE CITTADINE

Nel Comune di Garlasco la fiera annuali si svolge la domenica ed il lunedì di Pasqua.

ART. 2 AREA DI SVOLGIMENTO DELLE FIERE CITTADINE

FIERA DI PASQUA Frazione Madonna della Bozzola: via Cabassa, P.le Parcheggio, via La Masa Giuseppe, via Sozzi Gaetano, strada Tromellini.

ART. 3 OPERATORI AMMESSI ALLE FIERE

Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche muniti delle autorizzazioni amministrative rilasciate al sensi del D.Lvo 114/98 ed i produttori agricoli. Ai fini della redazione della graduatoria per la partecipazione alla fiera non sarà attribuita alcuna priorità in funzione del tipo di autorizzazione amministrativa esibita.

ART. 4 GENERI TRATTATI NELLE FIERE

Potranno essere commercializzati i seguenti prodotti:

- a) generi non alimentari
- b) generi alimentari
- c) somministrazione di alimenti e bevande con i limiti previsti dall' Art.30 comma 5 del D.Lvo. 114/1998

ART. 5 GENERI DIVERSI AMMESSI NELLE FIERE

E' prevista l'esposizione, con esclusione della vendita, di autovetture, di attrezzature per l'agricoltura ed il giardinaggio e la promozione di servizi vari.

ART. 6 FIERE – DOMANDE DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO

Le domande di concessione del posteggio, che devono essere presentate in regola con la normativa prevista in fatto di bolli, dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata, presentate all'ufficio protocollo del Comune di Garlasco o inviate tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.garlasco.pv.it almeno 60 gg. prima dello svolgimento della fiera.

Se trasmesse tramite raccomandata, saranno prese in considerazione le domande che perverranno all'ufficio protocollo entro 7 giorni dalla scadenza, se inviate entro la scadenza stessa.

Nella domanda l'interessato dichiara :

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale (P.IVA) del richiedente;
- b) gli estremi dell'autorizzazione di commercio su area pubblica di cui è titolare;
- c) numero telefonico;
- d) la denominazione della fiera cui intendono partecipare;
- e) l'esatta indicazione della merceologia di vendita trattata;
- f) il numero del posteggio richiesto e la superficie;
- g) l'eventuale indicazione del nominativo dell'operatore cui si è subentrati, in caso di recente acquisizione di azienda;
- h) eventuali documentazioni suppletive previste dalle vigenti norme e ogni altra informazione ritenuta utile a corredo della domanda.

Il posteggio nelle fiere può essere dato in concessione decennale con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della fiera.

ART. 7 FIERE – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati si applicano anche alle aree oggetto del presente articolo in quanto compatibili.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è pubblicata all'albo pretorio almeno 20 gg. prima dello svolgimento.

Entro il medesimo termine saranno inviate per posta ordinaria ai richiedenti del posteggio le comunicazioni sugli esiti individuali delle concessioni, siano esse positive siano esse negative, con indicazione delle posizioni raggiunte in graduatoria.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di ogni singola fiera sarà formata secondo i seguenti criteri :

1) somma del punteggio di presenza così calcolato:

- punteggio acquisito alla data dell'edizione della fiera precedente all'entrata in vigore del presente regolamento, corrispondente alla somma tra il punteggio acquisito per la presenza e quello acquisito per le domande;

- punti 1 per ogni giorno di presenza effettiva alla fiera dell'anno precedente. Per presenza effettiva si intende l'effettivo esercizio dell'attività in tale manifestazione;

2) nel caso in cui più richiedenti abbiano maturato uguale punteggio, la graduatoria sarà stilata tenendo in considerazione l'anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;

3) a parità di punteggio formato dai titoli precedenti, costituirà titolo preferenziale la maggiore anzianità anagrafica del titolare;

4) a parità dei predetti titoli la domanda sarà valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della medesima all'ufficio protocollo;

5) i criteri di cui sopra si applicano anche per l'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori;

I posteggi non occupati dai concessionari entro le ore 8.00 del giorno della fiera verranno assegnati in punta come di seguito specificato:

a) operatori assenti durante le operazioni di scelta preventiva per l'assegnazione, di cui all'art. successivo;

b) operatori richiedenti esclusi dall'assegnazione per mancanza di posteggi seguendo l'ordine di graduatoria;

c) concessionari di posteggio alla fiera di cui trattasi che si sono presentati in ritardo, ovvero dopo le 8.00;

d) operatori le cui domande di partecipazione sono spedite fuori termine. Sarà considerato titolo prioritario la data di spedizione o di consegna della domanda all'ufficio Protocollo Generale del Comune;

I posteggi assegnati secondo tali modalità non potranno essere riassegnati nell'eventuale ipotesi di mancata occupazione da parte dell'assegnatario.

ART. 8 FIERE – OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Al fine di effettuare la scelta preventiva del posteggio, gli aventi diritto all'assegnazione, esclusi coloro che hanno confermato il posteggio assegnato negli anni precedenti, alla luce della graduatoria formata secondo i criteri di cui all'articolo precedente, verranno invitati a presentarsi presso gli uffici comunali, seguendo la graduatoria.

Il richiedente potrà farsi rappresentare da altri, con delega scritta, nella scelta del posteggio.

ART. 9 FIERE- ORARI DI INGRESSO

L'ingresso all'area della fiera potrà avvenire dalle ore 6.30 alle 8.00 previa consegna agli operatori di Polizia Locale preposti del contrassegno recante il numero del posteggio assegnato.

ART. 10 FIERE – ORARIO DI APERTURA

L'orario di apertura è fissato alle ore 8.00 e l'orario di chiusura alle ore 19.00.

ART. 11 FIERE – MODALITA' DELL'OCCUPAZIONE

Le occupazioni di suolo pubblico non potranno eccedere le dimensioni del posteggio occupato e gli ombrelloni, le tende, ecc. dovranno ugualmente rimanere all'interno dell'area assegnata.

All'assegnatario del posteggio è fatto assolutamente divieto di spostarsi ad altro posteggio.

ALLEGATO SUB B

DIMENSIONI POSTEGGI, FIERA MADONNA DELLA BOZZOLA TOT. POSTEGGI 157					
POSTO nr.	Dimensioni dello stallo	Metri quadrati	POSTO nr.	Dimensioni dello stallo	Metri quadrati
1	8 x 4	32	36	9 x 4	36
2	4 x 3	12	37	6 x 4	24
3	7 x 4	28	38	11 x 4	44
4	7 x 4	28	39	8 x 4	32
5	7 x 4	28	40	6 x 4	24
6	7 x 4	28	41	10,5 x 4	42
7	7 x 4	28	42	8 x 4	32
8	7 x 4	28	43	7 x 4	28
9	7 x 4	28	44	8 x 4	32
10	5 x 3	15	45	5 x 4	20
11	5 x 3	15	46	6 x 4	24
12	5 x 3	15	47	6 x 4	24
13	6 x 3	18	48	6 x 4	24
14	9 x 3	27	49	5 x 4	20
15	6 x 3	18	50	6 x 4	24
16	6 x 3	18	51	5 x 4	20
17	6 x 3	18	52	5 x 4	20
18	6 x 3	18	53	5 x 4	20
19	8 x 4	32	54	5 x 4	20
20	10 x 4	40	55	6 x 4	24
21	8 x 4	32	56	6 x 4	24
22	12 x 4	48	57	6 x 4	24
23	10 x 4	40	58	6 x 4	24
24	9 x 4	36	59	6 x 4	24
25	8 x 4	32	60	6 x 4	24
26	9 x 4	36	61	6 x 4	24
27	8 x 4	32	62	6 x 4	24
28	7 x 4	28	63	6 x 4	24
29	6 x 4	24	64	6 x 4	24
30	7 x 4	28	65	6 x 4	24
31	6 x 4	24	66	6 x 4	24
32	5 x 4	20	67	6 x 4	24
33	7 x 4	28	68	6 x 4	24
34	10 x 4	40	69	6 x 4	24
35	6 x 4	24	70	6 x 4	24

POSTO nr.	Dimensioni dello stallo	Metri quadrati	POSTO nr.	Dimensioni dello stallo	Metri quadrati
71	6 x 4	24	106	soppresso	
72	6 x 4	24	107	7 x 4	28
73	6 x 4	24	108	7 x 4	28
74	6 x 4	24	109	9 x 4	36
75	6 x 4	24	110	9 x 4	36
76	6 x 4	24	111	9 x 4	36
77	6 x 4	24	112	9 x 4	36
78	soppresso		113	7 x 4	28
79	6 x 4	24	114	7 x 4	28
80	6 x 4	24	115	9 x 4	36
81	6 x 4	24	116	8 x 4	32
82	6 x 4	24	117	6 x 4	24
83	6 x 4	24	118	6 x 4	24
84	8 x 4	32	119	7 x 4	28
85	7 x 4	28	120	7 x 4	28
86	8 x 4	32	121	7 x 4	28
87	9 x 4	36	122	soppresso	
88	9 x 4	36	123	7 x 4	28
89	8 x 4	32	124	7 x 4	28
90	5 x 4	20	125	7 x 4	28
91	7 x 4	28	126	7 x 4	28
92	7 x 4	28	127	7 x 4	28
93	7 x 4	28	128	7 x 4	28
94	10 x 4	40	129	10 x 4	40
95	9 x 4	36	130	8 x 4	32
96	9 x 4	36	131	9 x 4	36
97	7 x 4	28	132	7 x 4	28
98	7 x 4	28	133	7 x 4	28
99	7 x 4	28	134	8 x 4	32
100	7 x 4	28	135	7 x 4	28
101	7 x 4	28	136	8 x 4	32
102	7 x 4	28	137	7 x 4	28
103	8 x 4	32	138	6 x 4	24
104	6 x 4	24	139	6 x 4	24
105	6 x 4	24	140	6 x 4	24

POSTO nr.	Dimensioni dello stallo	Metri quadrati	POSTO nr.	Dimensioni dello stallo	Metri quadrati
141	6 x 4	24	150	7 x 4	28
142	6 x 4	24	151	7 x 4	28
143	6 x 4	24	152	7 x 4	28
144	6 x 4	24	153	7 x 4	28
145	6 x 4	24	P1	6 x 4	24
146	6 x 4	24	P2	6 x 4	24
147	7 x 4	28	P3	6 x 4	24
148	7 x 4	28	P4	6 x 4	24
149	7 x 4	28			

ALLEGATO C

AREE DI DIVIETO E LIMITAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 1 COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e, comunque, non superiore ad un'ora trascorsa la quale il trasferimento ad altra sosta deve avvenire ad una distanza superiore a m. 500 dalla precedente.

Tale forma di commercio non può esercitarsi nelle seguenti aree :

1. Centro storico.
2. Nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata, nei parcheggi riservati ai portatori di handicap, in prossimità o in corrispondenza di rotatorie, incroci o curve ove sussistono pericoli ai sensi del nuovo codice della strada accertati dalla Polizia Locale;
3. La merce deve essere esposta solo all'interno del mezzo mobile utilizzato, non a terra o in spazi adiacenti dinanzi al mezzo.
4. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le attività di somministrazione connessa ad iniziative temporanee di carattere culturale, artistico, promozionale, sportivo e di tempo libero. Tale attività dovrà essere svolta in un'area limitrofa alla manifestazione e dovrà, comunque, essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Durante lo svolgimento del mercato e delle fiere è vietato esercitare il commercio itinerante lungo le vie comprese in un raggio di mt. 500 dal centro del mercato o fiera.

Agli operatori su aree pubbliche in forma itinerante in possesso dell'autorizzazione di tipo a) è precluso l'esercizio della vendita in forma itinerante nella giornata di assegnazione del posteggio e al domicilio del consumatore.

Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante muniti di autorizzazione di tipo b) sono abilitati alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago. In questo caso l'operatore dovrà osservare le norme di cui all'art. 19 del Dlgs. 114/98 in materia di vendita a domicilio.